

ALLEGATO XI

Determinazione ai sensi dell'art.62, comma 3, dell'art.81, comma 6 e dell'art.91, comma 5, delle modalità dell'articolo 90, comma 5, delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni.

1. Libretto personale di radioprotezione e suo rilascio

- 1.1. Il libretto personale di radioprotezione di cui all'art.62, comma 2, lettera e), del presente decreto è istituito conformemente ~~al modello di cui all'allegato A~~ **al modello A allegato**.
- 1.2. Il libretto personale di cui al punto 1.1 e' istituito dal datore di lavoro di impresa esterna, o dal lavoratore esterno se autonomo, che provvede a compilare le sezioni 1 e 2, apponendo timbro e sottoscrizione, e ad inviare il libretto stesso al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale –Direzione Generale Rapporti di Lavoro.
- 1.3. ~~L'organo di cui al punto 2.2~~ **L'organo di cui al punto 1.2** provvede al rilascio con l'attribuzione di un numero progressivo di registrazione e della data.
- 1.4. Il lavoratore in possesso di libretto personale di radioprotezione già rilasciato ai sensi del punto 1.3 lo consegna al proprio datore di lavoro di impresa esterna all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro.

2. Modalità di compilazione e di conservazione del libretto personale di radioprotezione

- 2.1. Il libretto personale è compilato in ogni sua parte, in conformità agli eventuali accordi contrattuali di cui agli articoli 62, comma 1, e 63, comma 1, del presente decreto a cura del datore di lavoro, dell'esercente l'impianto che si avvale della prestazione del lavoratore esterno, degli esperti qualificati e del medico autorizzato, per le parti di rispettiva competenza.
- 2.2. Nel caso non sia possibile valutare la dose al termine della prestazione, l'esperto qualificato dell'esercente trasmette al datore di lavoro, nel tempo tecnicamente necessario, i relativi dati di esposizione. L'esperto qualificato del datore di lavoro risponde, firmando nell'apposito spazio, dell'esatta trascrizione dei dati stessi e procede alla valutazione della dose.
- 2.3. Il libretto personale è conservato dal datore di lavoro che lo consegna al lavoratore prima di ogni prestazione presso terzi. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna definitivamente il libretto al lavoratore.
- 2.4. Nelle schede personali dei lavoratori esterni deve essere annotato il contributo complessivo derivante da tutte le esposizioni lavorative individuali, relative al periodo di valutazione determinato ai sensi dell'art.80, comma 1, lettera c) del presente decreto legislativo.
- 2.5. L'esercente l'impianto, nel caso di lavoratori dipendenti da datori di lavoro di paesi esteri, provvede a compilare il libretto personale, ove previsto dallo Stato d'origine dei predetti lavoratori; l'esercente è in ogni caso tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui all'art.63, comma 2, del presente decreto, anche mediante altra documentazione.
- 2.6. Resta fermo che i libretti personali rilasciati da Stati membri dell'Unione Europea sono validi nel territorio italiano e sono regolamentati, per la loro compilazione e la loro conservazione, dalle norme dello Stato che li ha rilasciati.

3. Sede di conservazione della documentazione della sorveglianza fisica

- 3.1. La documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui all'art. 81 del presente decreto, è conservata e mantenuta disponibile presso la sede di lavoro o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale del datore di lavoro.

4. Registro

- 4.1. La documentazione di cui all'art. 81, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, con esclusione dei documenti di cui al punto 5.3, è costituita da un registro con fogli legati e numerati progressivamente, intestato al datore di lavoro e recante l'indicazione della sede legale e della sede di lavoro.
- 4.2. La documentazione di cui agli articoli 61, comma 2, e 80, comma 1, può essere costituita da relazioni tecniche datate, con pagine numerate progressivamente, i cui estremi sono riportati su registro di protocollo tenuto a cura del datore di lavoro.
- 4.3. Il registro di cui al punto 4.1 può essere suddiviso in più sezioni staccate, in riferimento alle diverse installazioni facenti parte dello stesso complesso produttivo o agli argomenti di cui al punto 5; la prima pagina reca le indicazioni inerenti alle installazioni ed agli argomenti cui il registro si riferisce.

5. Contenuti del registro

- 5.1 Il registro di cui al punto 4 deve contenere:
- a) la planimetria o una descrizione dei luoghi ed ambienti in cui vengono esercitate attività comportanti rischi da radiazioni ionizzanti, con l'indicazione della classificazione delle zone;
 - b) l'elencazione, aggiornata in caso di variazioni, delle sorgenti sigillate e delle macchine radiogene in uso o detenute, con specificazione, per ciascuna di esse, della natura e delle caratteristiche fondamentali;
 - c) l'annotazione, per le sorgenti non sigillate, dell'attività massima detenibile dei radionuclidi e di quella impieghabile annualmente ai sensi dell'art.27 del presente decreto;
 - d) le modalità di valutazione delle dosi individuali per lavoratori ed individui dei gruppi di riferimento della popolazione a partire dai dati di sorveglianza fisica di cui all'art. 79 del presente decreto legislativo;
 - e) copia delle relazioni di cui agli articoli 61, comma 2, e 80, comma 1, lettere b), c), d) del presente decreto, qualora l'esperto qualificato non si avvalga della facoltà di cui al punto 4.2 ;
 - f) gli esiti della sorveglianza ambientale di cui all' art. 79, comma 1, lettera c) del presente decreto;
 - g) gli esiti delle verifiche di cui all'art.79, comma 1, lettera b), nn.3) e 4), del presente decreto;
 - h) gli estremi di riferimento degli atti autorizzativi rilasciati ai sensi del presente decreto;
 - i) l'annotazione dell'esito della prima verifica di sorveglianza fisica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), n.2 del presente decreto, con riferimento al relativo benessere di cui al comma 1, lettera b), n.1), dello stesso articolo 79.
- 5.2. Le informazioni di cui al punto 5.1, lettere a), b), c) e gli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 80, comma 1, lettera d), del presente decreto, vanno registrate per ogni località in relazione all'attività esercitata e alle sorgenti utilizzate, in caso di impiego temporaneo di sorgenti mobili di radiazioni diverse da:
- a) materie radioattive non soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui ai Capi VI e VII del presente decreto;
 - b) macchine radiogene installate su mezzi mobili in cui il rateo di dose a contatto di un punto qualunque delle schermature solidali ai mezzi stessi è inferiore a $1 \mu\text{Sv/h}$;
- 5.3. Al registro devono essere allegate le copie delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza che siano divenute esecutive.

6. Attività ed impianti soggetti ad autorizzazione

- 6.1. Per le attività e gli impianti soggetti alle autorizzazioni previste dal presente decreto o dalla legge 31 dicembre 1962, n.1860, nel registro di cui all'art.4, in alternativa alle indicazioni di cui al punto 5.1, lettere a), b), c), può essere fatto riferimento alle notizie contenute nelle autorizzazioni stesse o nella documentazione allegata.

7. Scheda personale dosimetrica

- 7.1. La scheda personale dosimetrica di cui all'art.81, comma 1, lettera d) del presente decreto è compilata in conformità al [modello allegato B](#).
- 7.2. La scheda di cui al punto 1.1 è costituita da fogli legati e numerati progressivamente.
- 7.3. E' consentita l'adozione di schede dosimetriche personali diverse dal [modello B](#) di cui al punto 1.1 sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.
- 7.4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art.81, comma 4, del presente decreto, le relazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dello stesso articolo sono allegate alla scheda dosimetrica che deve contenere i necessari riferimenti ad esse.

8. Documento sanitario personale

- 8.1 Il documento sanitario personale di cui all' art.90 del presente decreto, valido anche per i casi di esposizione contemporanea a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, è compilato in conformità al [modello allegato C](#).
- 1.2 Il documento di cui al punto 8.1 è costituito da fogli legati e numerati progressivamente.
- 8.3 E' consentita l'adozione di documenti sanitari personali diversi dal [modello C](#) sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.
- 8.4. Il documento di cui al punto 8.1 è conservato presso la sede di lavoro ovvero presso la sede legale del datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale, fatto salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle visite mediche di idoneità e la trascrizione dei relativi risultati.

9. Accertamenti integrativi

- 9.1. Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nel documento sanitario personale, vistati e numerati dal medico addetto alla sorveglianza medica, devono essere allegati al documento stesso, di cui costituiscono parte integrante.

10. Comunicazione del giudizio d'idoneità

- 10.1. Le comunicazioni del medico addetto alla sorveglianza medica previste dall'articolo 84, comma 5, del presente decreto, costituiscono prova dell'avvenuta esecuzione delle relative visite mediche.

11. Modalità di istituzione della documentazione inerente alla sorveglianza fisica e medica

- 11.1. L'esperto qualificato istituisce:
- a) la scheda personale dosimetrica per ogni lavoratore esposto, apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina della scheda stessa, debitamente compilata con le informazioni previste nel [modello B](#);
 - b) il registro di cui al punto 4, apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina del registro stesso, debitamente intestato.
- 11.2. Il medico addetto alla sorveglianza medica istituisce il documento sanitario personale per ogni lavoratore esposto apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina del documento stesso, debitamente compilato con le informazioni previste nel [modello C](#).
- 11.2. Il datore di lavoro appone la data e la propria sottoscrizione sulla prima pagina dei documenti istituiti ai sensi dei punti 11.1 e 11.2, dichiarando altresì il numero di pagine di cui si compongono i documenti medesimi.

12. Compilazione dei documenti

- 12.1. Il libretto personale di cui al punto 1, i documenti relativi alla sorveglianza fisica della protezione di cui ai punti 4 e 7, e il documento sanitario personale di cui al punto 8, sono compilati con inchiostro o altra materia indelebile, senza abrasioni; le rettifiche o correzioni, siglate dal compilatore, sono eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile; gli spazi bianchi tra annotazioni successive sono barrati.
- 12.2. E' consentito che le registrazioni sui documenti di cui al punto 12.1 siano effettuate, ove sia possibile, mediante fogli prestampati. In tale caso tutti i fogli devono essere applicati in modo stabile sulle pagine dei documenti e controfirmati dall'esperto qualificato o dal medico incaricato della sorveglianza medica in maniera che la firma interessi il margine di ciascun foglio e la pagina sulla quale è applicato.
- 12.3. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 73, comma 1, e dell'art.84, comma 3, del presente decreto, il datore di lavoro, chiede ad ogni lavoratore esposto, che è tenuto a fornirle, le informazioni sulle dosi ricevute relative a precedenti rapporti di lavoro.
- 12.4. L'esperto qualificato ed il medico incaricato della sorveglianza medica procedono, per le parti di competenza, alla trascrizione dei dati di cui al punto 12.3, rispettivamente sulla scheda dosimetrica e sul documento sanitario personale.

13. Sistemi di elaborazione automatica dei dati

- 13.1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione della scheda personale e del documento sanitario personale purché siano rispettate le condizioni di cui ai commi seguenti.
- 13.2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione delle dosi devono essere tali da assicurare che:
- a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito ai soli soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
 - b) l'accesso alle funzioni di valutazione delle dosi sia consentito soltanto all'esperto qualificato;
 - c) le operazioni di valutazione delle dosi di ogni lavoratore esposto devono essere univocamente riconducibili all'esperto qualificato mediante la memorizzazione di codice identificativo, autogenerato dal medesimo;
 - d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità ed ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
 - e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, secondo le modalità di cui al punto 7, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
 - f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria.
 - g) siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
 - h) sia redatta, a cura dell'esercente il sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo; nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
- 13.3. Le modalità di memorizzazione dei documenti sanitari personali e di accesso al sistema di gestione degli stessi devono essere tali da assicurare che:
- a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito soltanto al medico addetto alla sorveglianza medica o a suo delegato;
 - b) le operazioni di espressione dei giudizi di idoneità di ogni lavoratore esposto e delle eventuali limitazioni devono essere univocamente riconducibili al medico addetto alla sorveglianza medica mediante la memorizzazione di codice identificativo, autogenerato dal medesimo;
 - c) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità ed ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
 - d) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, secondo le modalità di cui al punto 8, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
 - e) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria;
 - f) siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
 - g) sia redatta, a cura dell'esercente il sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo; nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
- 13.4. La rispondenza dei sistemi di elaborazione automatica dei dati ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 è dichiarata dal datore di lavoro.
- 13.5. In caso di cessazione del rapporto di lavoro i documenti informatizzati, riportati su supporto cartaceo e firmati dai responsabili dei dati e delle notizie in essi contenuti, sono inviati secondo le modalità e la destinazione indicate negli articoli 81, comma 4, e 90, comma 4, del presente decreto.

14. Norme transitorie e finali

- 14.1. I registri istituiti ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 13 luglio 1990, n. 449, conservano la loro validità e possono essere usati fino al loro esaurimento.
- 14.2. Le schede personali e i documenti sanitari di cui agli articoli 7 e 8 devono essere istituiti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 14.3. I sistemi di elaborazione automatica dei dati autorizzati ai sensi dell'art.17 del decreto di cui al punto 14.1 sono aggiornati entro sei mesi per adeguarli alle esigenze dei nuovi modelli approvati. L'aggiornamento è dichiarato dal datore di lavoro.
- 14.4. I libretti di cui al punto 1 devono essere istituiti ed inviati, ai fini del rilascio, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 14.5. Le schede dosimetriche relative ai lavoratori per i quali il rapporto risulti cessato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e conservate ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185, devono essere trasmesse dal datore di lavoro, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, allo stesso organismo individuato dall'art.90, comma 4.
- 14.6. I documenti di cui ai punti 7 e 8 sono custoditi secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- 14.7. Il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 13 luglio 1990, n. 449, è abrogato.

Mod. B

SCHEDA PERSONALE DOSIMETRICA
(art.81 D.Lgs. 17/3/95 n.230)

LAVORATORESesso M F

LUOGO E DATA DI NASCITA.....

CODICE FISCALE

DATORE DI LAVORO.....

SEDE.....

La presente scheda personale dosimetrica è istituita per:

esaurimento della scheda precedente

altri motivi.....

Firma dell'esperto qualificato

La presente scheda dosimetrica è costituita da n.....pagine

Data

Il datore di lavoro

DATI OCCUPAZIONALI

periodi dal	al	destinazione lavorativa mansioni	tipo di irradiazione (1)	classificazione	firma eq

Altre attività esponenti contemporaneamente al rischio da R.I.

periodi dal	al	datore di lavoro o lavoro autonomo	tipo di irradiazione (1)	firma lavoratore

1) Indicare se globale, parziale, esterna, interna

:

Riferimenti alle relazioni ex art.81 comma 1-e D.Lgs.230/95

NOTE

I valori numerici possono essere espressi, ove occorra, anche con notazione esponenziale.

- 1) Indicare il periodo a cui si riferisce la valutazione
- 2) Indicare il tipo di ritenzione polmonare del radionuclide (S, M, F) nel caso di introduzione per inalazione.
- 3) Indicare il fattore di transit intestinale nel caso di introduzione per ingestione.
- 4) La dose impegnata va calcolata in un periodo di 50 anni.
- 5) Compilare solo in caso di esposizione totale.
- 6) Contrassegnare con **A** le dosi derivanti da esposizioni accidentali, con **E** quelle di emergenza, con **V** quella ambientale (allegare i dati utilizzati per la valutazione), con **S** quelle derivanti da esposizioni soggette derivanti da esposizione a sorgenti naturali di radiazioni
- 7) Ove la contaminazione interna non si sia verificata per inalazione o per ingestione, indicare la via di introduzione e l'energia se conosciuta.
- 8) Indicare la data di trasmissione delle dosi al medico incaricato della sorveglianza medica.
- 9) Indicare la dose complessiva derivante dalle esposizioni presso tutti i datori di lavoro

Mod. C

DOCUMENTO SANITARIO PERSONALE

(art. 90 del D.Lgs 230/95)

LAVORATORE..... sesso M F

LUOGO E DATA DI NASCITA.....

Codice fiscale

Datore di lavoro.....

Data di assunzione.....

Sede/i di lavoro.....

.....

.....

Il presente documento sanitario personale è istituito per:

esaurimento del documento precedente

altri motivi

Il medico addetto alla sorveglianza medica

.....

Il presente Documento Sanitario Personale e' costituito da n°..... pagine.

Data

Il datore di lavoro

3. ANAMNESI FAMILIARE

.....
.....
.....
.....

4. ANAMNESI PERSONALE

.....
.....
.....
.....

Esposizione R.I. dovuta a trattamenti medici
(indicare tipo di trattamento e dose se conosciuta)

.....
.....
.....
.....

Infortuni - Traumi (lavorativi o extralavorativi).....

.....
.....
.....
.....

Invalidita' riconosciute (I.civile ,INPS,INAIL, Ass.Private)

.....
.....
.....
.....

Contemporanea esposizione al rischio da R.I. presso altri datori di lavoro o attività professionale autonoma.....

.....

Altre notizie.....

.....

Data _____

il lavoratore

5. Esame Clinico generale

6. Accertamenti integrativi (specialistici e/o di laboratorio) (indicare gli accertamenti eseguiti e il n° di riferimento dei referti allegati)

7. Valutazioni conclusive (dei dati clinico-anamnestici e dei risultati degli accertamenti integrativi, in relazione ai rischi occupazionali)

8. Giudizio di idoneita' all'esposizione alle radiazioni ionizzanti:

idoneo

idoneo con le seguenti condizioni.....

.....

.....

non idoneo.

Data.....

il lavoratore

il medico addetto alla

sorveglianza medica

.....

.....

Avverso il giudizio di cui sopra e' ammesso ricorso all'Ispettorato Medico Centrale del lavoro ai sensi dell'art.95 del presente decreto legislativo, entro il termine di 30 giorni.

9. Giudizio di idoneita' all'esposizione agli altri fattori di rischio indicati al punto 1:

Idoneo

Non Idoneo

Data

il lavoratore

il medico competente

Avverso il giudizio di cui sopra e' ammesso ricorso all'organo di vigilanza competente per territorio ai sensi dell'art.17, comma 4 del. D.Lgs. 19/09/1994 n.626, entro il termine di 30giorni.

10. TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL DATORE DI LAVORO

effettuata il.....a mezzo.....

Il medico

Da consegnare al datore di lavoro

Il lavoratorein data.....

A) e' stato sottoposto alla visita medica preventiva per esposizione alle R. I. di categoria

A B con il seguente esito:

idoneo

idoneo con le seguenti condizioni.....

.....

.....

non idoneo.

Da sottoporre a nuova visita medica il.....previa esecuzione dei seguenti accertamenti.....

data

il medico addetto alla
sorveglianza medica

B) e' stato sottoposto alla visita medica preventiva per esposizione a (indicare i fattori di rischio).....

con il seguente esito:

Idoneo

Non Idoneo

Da sottoporre a nuova visita medica il.....previa esecuzione dei seguenti accertamenti.....

data

il medico competente

VISITA MEDICA

Periodica Straordinaria Eccezionale per
Esposizione R.I. Esposizione altri fattori di rischio
motivazione: cambiamento mansioni
 controllo cessazione inidoneità
 su richiesta (specificare da chi)
 fine rapporto di lavoro o altri motivi

1. DATI OCCUPAZIONALI (1)

Variation. Destination Laborativa o mansione.....
.....

Rischi da R.I.

Irradiazione esterna (2).....

Irradiazione interna (3).....

Classificazione A B

Esposizione ad altri fattori di rischio

no

si (4).....
.....

2. DOSI comunicate dall'esperto qualificato successivamente all'ultima visita medica

dose per esposizione totale mSv.....

di cui:

a) per esposizione accidentale mSv.....

b) per esposizione di emergenza mSv.....

c) per esposizione soggetta ad autorizzazione speciale mSv.....

dose a parti del corpo (4)..... mSv.....

dose efficace impegnata (3).....mSv.....

Note

- 1) questa sezione va compilata in caso di variazione rispetto all'ultima visita medica con i dati forniti dal datore di lavoro (indicare n° degli allegati)
- 2) specificare anche eventuali parti del corpo a maggior rischio
- 3) specificare i radionuclidi
- 4) specificare quali

3 ANAMNESI INTERCORRENTE

.....

.....

Esposizione R.I. dovuta a trattamenti medici
(indicare tipo di trattamento e dose se conosciuta)

.....
.....
.....

Infortuni - Traumi (lavorativi o extralavorativi)....

.....
.....

Riconoscimenti di invalidita'

.....
.....

Contemporanea esposizione al rischio da RI. presso altri datori di lavoro o attività professionale autonoma

.....
.....

il lavoratore

4 Esame obiettivo (con particolare riferimento ad eventuali modificazioni rispetto alla visita precedente)

.....
.....
.....

5 Accertamenti integrativi (specialistici e/o di laboratorio)
(indicare gli accertamenti eseguiti e riportare il n° di riferimento dei referti allegati)

.....
.....

6 Valutazioni conclusive (dei dati clinico-anamnestici e dei risultati degli accertamenti integrativi, in relazione ai rischi occupazionali)

.....
.....

7. Giudizio di idoneita' all'esposizione alle radiazioni ionizzanti:

idoneo

idoneo con le seguenti condizioni.....

.....

.....

non idoneo.

Lavoratore sottoposto a sorveglianza medica dopo la cessazione dell'esposizione

data.....

Il lavoratore

il medico addetto alla
sorveglianza medica

Avverso il giudizio di cui sopra e' ammesso ricorso all'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro ai sensi dell'art.95 del presente decreto legislativo, entro il termine di 30 giorni.

8. Giudizio d'idoneita' all'esposizione agli altri fattori di rischio indicati al punto 1:

Idoneo Non Idoneo

Idoneo con le seguenti condizioni.....

.....

Temporaneamente non idoneo fino a.....

data

il lavoratore

il medico competente

Avverso il giudizio di cui sopra e' ammesso ricorso all'organo di vigilanza competente per territorio ai sensi dell'art.17, comma 4 de] D.Lgs. 19/09/1994 n.626, entro il termine di 30 giorni.

9. TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL DATORE DI LAVORO

effettuata il.....a mezzo.....

Il medico

Da consegnare al datore di lavoro

Il lavoratore.....

A) classificato in categoria A B

e' stato sottoposto in data.....alla visita medica di idoneita' per l'esposizione alle R.I. con il seguente esito:

idoneo

idoneo con le seguenti condizioni.....

.....

non idoneo e pertanto si richiede l'allontanamento dall'esposizione.

lavoratore sottoposto a sorveglianza medica dopo la cessazione dell'esposizione

Da sottoporre a nuova visita medica il.....previa esecuzione dei seguenti accertamenti.....

Data.....

Il medico addetto alla sorveglianza medica

B) e' stato sottoposto in data.....alla visita medica..... per esposizione a (indicare i fattori di rischio).....

.....

con il seguente esito:

Idoneo

Non Idoneo

Idoneo con le seguenti condizioni.....

.....

Temporaneamente non idoneo fino a.....

Da sottoporre a nuova visita medica il..... previa esecuzione dei seguenti accertamenti

data

Il medico competente

CONSERVAZIONE DEL DOCUMENTO SANITARIO PERSONALE

-Cessazione dell'impresa/ Risoluzione del rapporto di lavoro

Il presente documento sanitario, completo di n.....allegati, unitamente ai documenti di cui all'art.81, comma 1, lettere d) ed e) del presente decreto , viene trasmesso ai sensi dell'art.90, comma 4 , per:

Cessazione dell'attività dell'impresa, avvenuta il.....

Risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta il.....

Copia del documento viene consegnata al lavoratore.....ai sensi dell'art.90 comma 2 del presente decreto.

Data

Il medico

Il lavoratore

Cessazione dall'incarico del medico

- Per cessazione dell'incarico, avvenuta il.....il presente documento sanitario personale, completo di n.....allegati, viene consegnato al medico dott.....

Data

Il medico uscente

- Dichiaro di ricevere dal dott.....che cessa dall'incarico, il presente documento completo di n.....allegati

Data

Il medico subentrante